



# **COMUNE DI PAPASIDERO**

---

## **REGOLAMENTO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

---

**Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 34 in data 10/12/ 2018 e  
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 27/12/2022**

## **INDICE**

### **CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Premessa
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Ambito di applicazione
- Art. 5 Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

### **CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- Art. 6 Designato ed incaricati del trattamento
- Art. 7 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 8 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia
- Art. 9 Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Sicurezza nel trattamento dei dati
- Art. 12 Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 13 Comunicazione

### **CAPO III - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

- Art.14 Tutela

### **CAPO IV – NORME FINALI**

- Art. 15 Provvedimenti attuativi
- Art. 16 Norme di rinvio
- Art. 17 Pubblicità del Regolamento
- Art. 18 Entrata in vigore

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Premessa

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza, anche di tipo foto-trappole, nel territorio del Comune di Papasidero, gestito ed impiegato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

### Art. 2 - Principi generali

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi, illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e del successivo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.
  - a) **Principio di liceità** - Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
  - b) **Principio di necessità** - Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
  - c) **Principio di proporzionalità** - Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
  - d) **Principio di finalità** - Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *“bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”*

### Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per «**banca dati**», il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per «**trattamento**», tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per «**dato personale**», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di video sorveglianza;
  - d) per «**titolare**», il Comune di Papasidero, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per «**designato**», la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per «**Incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal Designato;
  - g) per «**interessato**», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si

- riferiscono i dati personali;
- h) per «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare, nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per «**diffusione**», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per «**dato anonimo**», il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per «**blocco**», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - l) per «**codice**», il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Papasidero.

#### **Art. 5 - Finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza**

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, anche di tipo foto-trappola, attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal:
  - D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL;
  - D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
  - D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
  - Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
  - Legge Regionale n. 15/2018 sull'ordinamento della Polizia Locale;
  - Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
  - Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;
  - Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
  - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".
  - Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012.
2. In particolare, le finalità del suddetto sistema sono:
  - a) l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
  - b) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
  - c) il controllo delle aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
  - d) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
  - e) acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
  - f) la vigilanza sul pubblico traffico e sulla circolazione stradale per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
  - g) il controllo di situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
  - h) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
  - i) la vigilanza in materia di sicurezza urbana, sul benessere animale e/o sulla corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali per consentire l'immediata adozione di idonee contravvenzioni.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, anche tipo foto - trappole, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e delle foto-trappole saranno stabilite in modo conseguente.
5. Gli impianti di videosorveglianza, anche tipo foto-trappole, non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
6. I sistemi di videosorveglianza costituiscono uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.
7. L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

## **CAPO II**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 6 - Designato ed incaricati del trattamento**

- 1 Il Sindaco nomina con decreto un Designato della gestione e del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. e) del presente regolamento.
- 2 Il Designato ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza ed alle disposizioni del presente regolamento.
- 3 Il Designato procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
- 4 I compiti affidati al Designato devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 5 Il Titolare o il Designato sono espressamente autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le immagini, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, procedono altresì alla nomina di ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Papasidero. Tali soggetti assumono il ruolo di soggetti incaricati.
- 6 Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Designato.
- 7 Il Designato della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte a evitare assunzioni o rilevamenti non autorizzati di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

#### **Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati nei modi previsti dalla Legge per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito nel presente articolo.
2. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di videosorveglianza, anche di tipo foto - trappole, installate in corrispondenza di punti sensibili e strategici.
3. Il sistema potrà essere composto da:
  - a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune;

- b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio comunale;
  - c) una telecamera mobile per lettura e riconoscimento targhe;
  - d) telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G.;
  - e) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.
4. Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento.
  5. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
  6. Le telecamere possono rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini sono riprodotte su schermi collocati presso il Comune di Papasidero o presso l'Ufficio di Polizia Locale.
  7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione o, nel caso delle foto-trappole, all'acquisizione della memoria esterna dell'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.
  8. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.
  9. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.
  10. La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

#### **Art. 08 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile.

#### **Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Papasidero, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica, chiaramente visibile, nelle aree in cui sono posizionate le videocamere e/o foto-trappole, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area Videosorvegliata - la registrazione viene effettuata dal Comune di Papasidero per fini riguardanti la sicurezza urbana - rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni"*.
2. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dell'informativa cd. "breve", fornita dalle Linee Guida 3/2019 "sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video" – adottata il 29 gennaio 2020 dall'E.D.P.B.
3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli.
4. Il supporto con l'informativa:
  - dovrà essere collocato prima del raggio di azione della videocamera o foto-trappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con essa;
  - dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

#### **Art. 10 - Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1 lettera c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dal Comune di Papisidero secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.
8. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
9. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo; viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.

#### **Art. 11 - Sicurezza nel trattamento dei dati**

1. I dati raccolti dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
2. Dovranno quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica). Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati;
- b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
- c) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.

#### **Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali, gli stessi sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 13 - Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Papasidero a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **CAPO III**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 14 - Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal D. Lgs n. 51/2018.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche intervenute, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 7.

### **CAPO IV**

#### **NORME FINALI**

#### **Art. 15 - Provvedimenti attuativi**

1. Perciò che attiene al sistema di videosorveglianza compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.
2. Perciò che attiene l'installazione di apparecchi mobili, tipo foto-trappola, i siti di installazione saranno individuati, a seconda delle necessità dal personale di Polizia Locale operante, previa comunicazione al Responsabile ed in conformità ai fini ed ai principi del presente regolamento.

#### **Art. 16 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
  - D.lgs.10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
  - DPR n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di Polizia, da organi, uffici e comandi di Polizia”;

- Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito RGPD) relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- Direttiva UE 2016/680 relativa “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
- Legge n. 38/2009 recante “misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori”.
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);

#### **Art. 17 - Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente.

#### **Art. 18 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione

**FAC - SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI**

**AL RESPONSABILE TRATTAMENTO DEI DATI I**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, identificato/a tramite \_\_\_\_\_, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti. Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. Luogo o luoghi di possibile ripresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
2. Data di possibile ripresa \_\_\_\_\_.
3. Fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti) \_\_\_\_\_.
4. Abbigliamento al momento della possibile ripresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
5. Accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
6. Presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione degli stessi) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
7. Attività svolta durante la possibile ripresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.
8. Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma Leggibile

\_\_\_\_\_